



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 68 DEL 19-10-2016

Oggetto: **Conclusione procedimento amministrativo. Individuazione funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia-Modifica ed integrazione vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi..**

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 12:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	SINDACO	Presente
CRABOLU ANTONIO	VICE SINDACO	Presente
MERLO MAURO	ASSESSORE	Presente

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROBERTO VACCA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
f.to EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
f.to ROBERTO VACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
ROBERTO VACCA

Lì 28-10-2016

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/1993

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4 T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U. 2000)
Favorevole

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28-10-2016** al **12-11-2016** al n. **486** del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to ROBERTA OTTONI

=====

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **19-10-2016**

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTO VACCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".;

Visto il testo del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n.35, recante:" Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", conosciuto anche come decreto "Semplifica Italia";

Premesso che:

– l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";

– il comma 6 del citato articolo 2 della L. n.241/90, stabilisce, inoltre, che "I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte".;

– gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;

– la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "silenzio significativo", nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto); la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento

dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90);

Considerato che l'art.1 del d.l. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9, della L. n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quiquies che così recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis.L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto

all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n.5/2012, le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

Rammentato che, ai sensi dell'art.2 bis della L. n.241/90, disciplinante le "conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n.69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare “un commissario” per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n.5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Rilevata l'opportunità di procedere nel merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis, in precedenza riportato, al Segretario Comunale, tenuto conto del disposto dell'art. 97, c.4, del D.Lgs. n.267/2000, e delle disposizioni dettate in materia dallo Statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Attesa la necessità di modificare il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, introducendo nel testo il seguente articolo unico:

ART. UNICO-Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

“1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.”

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

Acquisito, in merito alla proposta di deliberazione in argomento, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del settore 6 dell'Ente ai sensi dell'art. 49 c.1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n.174/2012 ;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di modificare, come modifica, per i motivi ed ai fini espressi nella premessa-narrativa e che qui si intendono, integralmente, riportati, il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante l'aggiunta dell'art. 16 bis che di seguito si riporta:

ART. 16 BIS-Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1.In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4.Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari

alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

2. di dare atto che, in relazione all'aggiunta di cui al precedente punto sub 1), viene data applicazione al disposto di cui all'art.2, commi 9 e seguenti, dell'innovata Legge n.241/1990, individuando nel Segretario Comunale di questo Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, con la precisazione che trattasi di incarico rientrante nelle competenze apicali, già parte della retribuzione onnicomprensiva spettante allo stesso;

3. di fornire adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito web istituzionale di questo Comune.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere

ai sensi dell'art.134, c.4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile